

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2736

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GHIO, AMADEO, BEMPORAD, GUERRIERI, LANDI, MACCHIAVELLI,
ROSSI PAOLO, TROMBETTA, VIALE**

Presentata il 30 ottobre 1965

Norme sull'esercizio della caccia nel territorio soggetto alla giurisdizione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nei trent'anni che corrono dalla sua promulgazione la norma in oggetto ha provocato contrastanti interpretazioni e pronunce da parte delle varie autorità amministrative e giudiziarie chiamate di volta in volta a pronunciarsi.

Per il disposto dell'articolo 99 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 che dichiara abrogate tutte le precedenti norme in materia di caccia, salvo esclusivamente quelle concernenti i privilegi delle regie bandite e riserve e quelle riguardanti i parchi nazionali, resta dubbio se il divieto previsto dalla legge 20 giugno 1935, n. 1251 sia tuttora in vigore.

Per ovviare alla prosecuzione di una lunga incertezza i cui deleteri risultati sono quelli di ingenerare sfiducia verso la legge e verso coloro che sono chiamati ad applicarla, riteniamo necessario provvedere ad una chiara definizione del problema.

Due sono i fini che ci proponiamo. Il primo è quello di assicurare efficacemente al Monte di Portofino una zona di protezione della fauna locale, convinti che essa contribuisce con la vegetazione arborea e la flora, alla bellezza di quello splendido lembo di terra.

Il secondo è quello di mettere i cacciatori dei comuni di Camogli, Portofino, Santa Margherita, Rapallo e Recco in condizioni non troppo diverse da quelle riservate a cittadini di altre zone, consentendo anche ad essi l'esercizio di uno sport che non manca certo di valori educativi ed igienici.

Entrambi i fini possono venire realizzati con la legge da noi proposta, la quale limitando l'esercizio della caccia alle specie migratorie da esercitarsi da « poste » ben determinate, consente la formazione di una vasta e sicura zona di tutela e ripopolamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme di cui all'articolo 2 lettera *f*) ed all'articolo 11 lettera *e*) della legge 20 giugno 1935, n. 1251 sono abrogate.

Nel territorio soggetto alla disciplina dell'Ente Autonomo del Monte di Portofino l'esercizio della caccia è limitato esclusivamente alla selvaggina migratoria e da posti di affilo, all'uopo determinati dal Comitato provinciale della caccia di Genova. Le infrazioni alla presente norma verranno punite ai sensi del vigente testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016.